Regolamento per la selezione degli esperti interni ed esterni

Art.1-Finalità ed ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera per particolari attività e insegnamenti che richiedano specifiche competenze professionali di esperti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
- realizzare particolari progetti didattici
- realizzare attività con Fondi Strutturali Europei o altri finanziamenti ministeriali o europei (in questo caso individuando le diverse figure previste di tutor, esperto, progettista, collaudatore ecc.)
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
- garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA.

Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione ed i criteri per il conferimento di incarichi a personale interno alla scuola o ad esperti esterni all'istituzione scolastica, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e la sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 45 del D.I. n.129/2018.

Art.2-Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF dell'Istituzione
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto, e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art.3–Criteri

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione
- Garantire la qualità della prestazione sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio

Art.4– Individuazione delle professionalità

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, dovranno essere autorizzati all'assunzione dell'incarico e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Possono essere valutati, previa comparazione dei curricula, i seguenti titoli:

1) titolo di Laurea, diplomi, altri titoli accademici (Master universitari, corsi di perfezionamento, di specializzazione, seconda laurea) se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
3) competenze informatiche certificate (ove funzionali);
4) competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
5) possesso di ulteriori certificazioni attinenti alla selezione se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
6) pregressa esperienza presso Istituzioni scolastiche dello stesso ordine e grado;
7) per il personale interno: anni d'insegnamento scolastico, di ruolo e non di ruolo; incarichi ricoperti nella scuola di servizio;
8) esperienza di docenza nei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei se inerente alla tipologia di incarico e coerente con la figura richiesta;
9) esperienza di tutoraggio nei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei, se inerente alla tipologia di incarico e coerente con la figura richiesta;
10) esperienza di progettista nei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei, se inerente alla tipologia di incarico e coerente con la figura richiesta;
11) esperienza di collaudatore nei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei, se inerente alla tipologia di incarico e coerente con la figura richiesta;
12) esperienza in altri ruoli (facilitatore - valutatore) nei progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei, se inerente alla tipologia di incarico e coerente con la figura richiesta
13) conoscenze specifiche dell'argomento oggetto del progetto (documentate attraverso pubblicazioni o formazioni effettuate)
14) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, efficacia ed originalità dell'intervento proposto, desumibili eventualmente anche da un sintetico progetto da richiedere nell'avviso/lettera o mediante colloquio;

A parità di punteggio, la precedenza verrà data al candidato più giovane.

I titoli e le esperienze di cui all'elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I punteggi da attribuire a ciascun

requisito vengono determinati per ogni specifica selezione, in funzione della tipologia di incarico, fermo restando che il totale massimo non può superare 100 punti.

I titoli e le esperienze occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico.

Art.5–Procedura

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle esigenze dei progetti del PTOF (ed i relativi finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti), oltreché dei progetti autorizzati e finanziati con Fondi Strutturali Europei o altri finanziamenti ministeriali o europei individua di volta in volta le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale interno/esterno.
La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l'ordine e le modalità seguenti:
- avviso interno rivolto al personale della scuola;
- in via subordinata ed eventuale, qualora sia accertata l'impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime, disciplinato all'art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007;
- procedura semplificata con individuazione diretta di personale esterno;
- selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni.

Sono oggetto di procedura semplificata gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali ad esempio la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
Si deroga alla procedura comparativa anche quando ricorrono le seguenti situazioni:
a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
c) precedente procedura comparativa andata deserta.

Per i restanti casi si potrà procedere attraverso un avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, in cui dovranno essere indicati:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;

d) tipologia contrattuale;
e) compenso per la prestazione.
2. Nel medesimo avviso vanno indicati le modalità ed il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
L'avviso potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

In alternativa all'individuazione di esperti come sopra descritta, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, può acquisire un servizio di formazione da operatori economici, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

Art. 6 – Individuazione dei contraenti

Nella procedura comparativa, il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.
La Commissione per la valutazione dei curricula è da ritenersi facoltativa laddove l'Avviso di selezione preveda criteri oggettivi di selezione, ma necessaria in caso di valutazione di tipo discrezionale.

L'individuazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Art. 7 – Formalizzazione dell'incarico

sulla base della graduatoria, il Dirigente Scolastico conferisce al personale interno e/o al personale in servizio presso altre scuole un incarico aggiuntivo da formalizzare con lettera di incarico.
Il rapporto di collaborazione plurima andrà formalizzato, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
Agli esperti esterni alla Pubblica Amministrazione, l'incarico verrà conferito con contratto di lavoro autonomo nella fattispecie del "contratto di prestazione d'opera" (art. 2222 cod. civ. e ss.), categoria nella quale rientra anche il contratto d'opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.).

Art. 8 – Determinazione del compenso

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

a. alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;

b. in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto tenendo conto:
- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno;
- delle disponibilità finanziarie programmate.
Il compenso per attività di insegnamento e/o formazione svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta.
Per le attività di formazione condotte dal personale della scuola, si fa riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326.
Può essere previsto anche un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
Il compenso orario/forfetario potrà essere:
- stabilito dall'Amministrazione ed indicato nell'avviso di selezione;
- richiesto ai candidati alla selezione. In tale secondo caso, le offerte di compenso presentate dai candidati saranno uno degli elementi della valutazione comparativa.
c. compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica ove più convenienti all'Amministrazione
d. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori
e. Il compenso è generalmente comprensivo di tutte le spese che l'esperto effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Art. 9 - *Interventi di esperti a titolo gratuito*

In caso di partecipazione di esperti a titolo gratuito nell'ambito della programmazione disciplinare dei singoli docenti o di Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico/contratto scritto.

Il presente Regolamento, approvato con delibera n. 244 del Commissario Straordinario in funzione del Consiglio d'Istituto in data 19/12/2025, sostituisce il Regolamento approvato con delibera n. 74 del 24/4/2018.

Esso è affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito istituzionale della scuola.